

Legge regionale 23 maggio 2013, n. 25

Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 30.05.2013)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 144 della l.r. 1/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera m), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2013;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire omogeneità ed uniformità nell'ambito del territorio regionale:

a) è necessario prevedere che sia la Regione a stabilire, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le definizioni tecniche che i comuni debbono applicare nel regolamento edilizio, nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico, nei piani complessi di intervento, nonché nei piani attuativi;

b) è opportuno stabilire termini per l'adeguamento al regolamento regionale, da parte dei comuni, degli strumenti e degli atti di cui alla precedente lettera a), prevedendo altresì, in caso di mancata ottemperanza, l'adeguamento automatico degli stessi;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 144 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 144 - Unificazione dei parametri e delle definizioni

1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all'articolo 52.

2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.

3. I comuni adeguano gli strumenti ed atti di cui all'articolo 52, ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e

definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all'articolo 52." .

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.